

## **Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo**

\* Pietro Sardano

### **PARTE PRIMA**

## **Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari**

La recente riforma della giustizia in materia di esecuzione forzata civile di cui al Decreto Legge n. 83/2015<sup>1</sup>, convertito con Legge n. 132/2015,<sup>2</sup> ha nuovamente interessato e novellato, tra l'altro, anche l'articolo 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959<sup>3</sup> relativamente alla retribuzione degli ufficiali giudiziari<sup>4</sup>, con la seguente nuova formulazione, aggiungendo dopo il primo comma<sup>5</sup> cinque nuovi commi e, precisamente:

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2015).

<sup>2</sup> Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento Ordinario n. 50).

<sup>3</sup> Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

<sup>4</sup> Art. 14, comma 2, D.L. 83/2015, convertito con modificazioni in legge n. 132/2015 già modificato dall'art. 19, comma 4, lett. b), D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/11/2014 n. 162 (art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014 in S.O. n. 84/L alla G.U. 10/11/14 Serie generale n.261). Per la struttura della retribuzione degli Ufficiali Giudiziari ed Aiutanti Ufficiali Giudiziari vedi il CCNL relativo alle norme di raccordo sottoscritto il 16 febbraio 1999.

<sup>5</sup> [comma I] Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

***[comma II] Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:***

***a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;***

***b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.***

***[comma III] In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.***

***[comma IV] In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione***

## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

*del codice di procedura civile o a norma dell' articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.*

*[comma V] In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede, e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00*

*[comma VI] Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.*

## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

Dall'esame della nuova formulazione della norma in esame, notiamo come il legislatore, con l'aggiunta dei sopra citati cinque commi all'art. 122 in esame, abbia cercato di disciplinare il più compiutamente possibile l'ulteriore compenso spettante agli ufficiali giudiziari in seguito alla riforma della procedura espropriativa di pignoramento mobiliare sia presso il debitore (artt. 491 - 524 CPC), che presso terzi, unicamente, all'ipotesi di preventiva individuazione telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis CPC)<sup>6</sup>.

Quest'ulteriore compenso, (rispetto a quello previsto dal primo comma dell'articolo in esame), rientra tra le spese di esecuzione, la cui liquidazione è attribuita al Giudice dell'Esecuzione (G.E.) con decreto che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 1, del codice di procedura civile<sup>7</sup>.

Detto compenso può essere posto a carico del debitore o del creditore, nella diversa misura percentuale, esattamente disciplinata in articolo e riferita a tre scaglioni<sup>8</sup> relativi al valore di assegnazione, al ricavato della vendita dei beni mobili pignorati ovvero all'importo della somma versata dal debitore.

La natura incentivante di questo ulteriore compenso, si rileva chiaramente nella previsione di dimezzamento dello stesso, nel caso in cui le operazioni di

---

<sup>6</sup> Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale o un giudice all'uopo delegato, del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. La parte istante, con il preventivo versamento del contributo unificato di Euro 43,00 ha diritto all'accesso gratuito alle suddette banche dati.

<sup>7</sup> Provvedimento giurisdizionale rientrante nella categoria degli atti processuali, emanato dal G.E. nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito del processo di esecuzione forzata.

<sup>8</sup> (Fino ad euro 10.000,00 – da 10.001,00 a 25.000,00 – ed oltre 25.000,00)

## **Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Officiali Giudiziari – Criteri di calcolo**

\* Pietro Sardano

pignoramento e ricerca telematica, non vengano effettuate dal competente ufficiale giudiziario, entro 15 giorni dalla richiesta<sup>9</sup>.

Il quarto comma della norma in esame, disciplina i casi in cui detto ulteriore compenso è posto a carico del creditore procedente ovvero non è dovuto<sup>10</sup>.

In caso di estinzione del processo esecutivo, l'ulteriore compenso è dovuto ed il G.E. deve liquidarlo nella medesima misura di cui al terzo comma e, per il relativo calcolo deve fare riferimento al valore dei beni o dei crediti pignorati ovvero deve tener conto del valore del credito per cui si procede laddove quest'ultimo porti ad un ulteriore compenso di minore importo. Tanto, in sintonia con l'intento del legislatore di contenere le spese di esecuzione. In questo contesto, si colloca la disciplina dei limiti di questo ulteriore compenso, contenuto in un importo che non può essere superiore al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e, nel contempo, in ogni caso, non può eccedere l'importo di euro tremila.<sup>11</sup>

In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'art. 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero a norma dell'art. 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, o di inefficacia del pignoramento ai sensi degli articoli 164-ter e 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'ulteriore compenso non è dovuto. Di converso, negli altri casi di chiusura anticipata del processo

---

<sup>9</sup> La data della richiesta è documentata dalla ricevuta mod. F relativa al deposito della somma versata da creditore procedente quale fondo spese anticipate e/o dal Cronologico di registrazione dell'esecuzione. In caso di richiesta a mezzo del servizio postale, dalla data di iscrizione della richiesta sul Mod. E, pure in dotazione dell'UNEP.

<sup>10</sup> Il novellato comma quarto, ha chiarito ed annullato la singolare interpretazione data dal Ministero della Giustizia, con nota in risposta ad un avvocato calabrese nel maggio 2015, circa l'effettivo inizio dell'espropriazione di cui all'art. 491 CPC, e gli altri casi di estinzione del processo di esecuzione.

<sup>11</sup> Importo inserito nell'ultima formulazione della norma.

## **Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo**

\* Pietro Sardano

esecutivo, l'ulteriore compenso è dovuto e, per il relativo calcolo occorre fare riferimento alla misura prevista nel terzo comma.

Infine, l'ultimo comma, disciplina il criterio di attribuzione di questo ulteriore compenso ed al quale deve attenersi il Dirigente Unep, in relazione alla quota spettante all'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento e quella spettante agli ufficiali giudiziari o funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti.

### **PARTE SECONDA**

#### **Criteri di calcolo**

L'entrata in vigore della riforma reca la data dell'11.12.2014 e, secondo il disposto normativo, le disposizioni in essa contenute avrebbero dovuto applicarsi ai pignoramenti eseguiti da tale data e la relativa disposizione di legge, osservata e fatta osservare da chi di dovere.

Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della riforma, non sono state osservate le disposizioni di legge, con rilevante danno per gli ufficiali giudiziari, i cui diritti economici connessi alla percezione del previsto ulteriore compenso previsto in applicazione dell'art. 492-bis CPC e quelli previsti ex art. 491 CPC e seguenti, si sono vanificati in relazione all'inerzia dell'Amministrazione a liquidare e/o far liquidare dai competenti dipendenti il compenso spettante, inerzia aggravata dall'avviata prescrizione prevista dall'articolo 2955 del Codice Civile<sup>12</sup>. Recentemente, con riferimento alla richiesta d'intervento dell'Amministrazione centrale<sup>13</sup> per l'emanazione del decreto previsto dall'originario art.155-quater

---

<sup>12</sup> Oltre al danno in capo all'Ufficiale Giudiziario, per l'ingiustificata decurtazione della retribuzione, non è esclusa a priori, l'esistenza di un danno erariale per la mancata percezione da parte dello Stato della tassazione di detto compenso.

<sup>13</sup> Richiesta formulata dall'Ufficio NEP presso la Corte di Trieste - Modalità di accesso alle banche dati previste dall'art. 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice di

## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile, in ordine alle modalità di accesso alle banche dati pubbliche da parte degli Ufficiali Giudiziari, questa, sentito il parere dell'Ufficio Legislativo in sede, ha affermato che la predetta previsione normativa è stata superata a seguito della novella degli articoli 155-quater e 155-quinquies delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile.

Tanto, perché al posto del decreto originariamente indicato dalla norma, e mai emanato dal Ministero della Giustizia, dovrebbe essere prevista apposita disposizione che, snellendo l'iter procedurale, dovrebbe consentire l'utilizzo delle modalità telematiche di ricerca dei beni da pignorare (finalmente) da parte degli ufficiali giudiziari<sup>14</sup>.

---

Procedura Civile nell'ambito del processo di esecuzione forzata, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 (art. 14, comma I).

<sup>14</sup> Il Legislatore, verosimilmente prevedendo ulteriore inerzia e, non confidando negli enunciati snellimenti procedurali, a salvaguardia dei soli creditori procedenti, circa l'effettiva attuazione di tale sistema di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, ha previsto che, laddove le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non funzionassero, esso creditore, previo pagamento del contributo di Euro 43,00 ed autorizzazione a norma dell'art. 492-bis, primo comma CPC, ha la possibilità di ottenere dai gestori delle banche dati individuate dalla normativa di riferimento le informazioni nelle stesse contenute inerenti a dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati. (L'efficacia di tale ultima previsione è limitata a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di esse nell'elenco delle banche dati - pubblicato a cura del Ministero della Giustizia sul portale dei servizi telematici - per le quali il Ministero fa presente essere operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-bis CPC).

## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

Tanto premesso, per procedere al calcolo pratico della percentuale spettante e, **da liquidare all'Unep, in persona del Dirigente cui è demandata l'attribuzione e distribuzione agli aventi diritto**, occorre fare riferimento a determinati parametri, nell'ordine previsto dalla norma e, precisamente:

1) DATA DELLA RICHIESTA	2) DATA DELL'ESECUZIONE
Questi due parametri sono essenziali per stabilire il termine entro il quale è stato eseguito il pignoramento atteso che, <b><u>il compenso deve essere dimezzato quando le relative operazioni non siano state effettuate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.</u></b>	

3) VALORE DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE
Questo parametro serve per calcolare il previsto <b>limite del 5%</b> del compenso previsto dalla norma che, a sua volta, <b><u>non può superare il limite massimo di Euro 3.000,00 = (Tremila/00).</u></b>

4) VALORE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI O RICAVALO DALLA VENDITA DEI BENI PIGNORATI			
Questo parametro è unico per entrambe le tipologie di pignoramento. Unici sono, altresì, gli scaglioni di importo <b><u>Diversi, invece, le percentuali rispettivamente previste dai periodi a) e b) del secondo comma dell'art. 122 del DPR 1229/59 come novellato.</u></b>			
Art.122/2 - 2a)	5%	2%	1%
Scaglioni importo	10.000,00	10.001,00 - 25.000,00	Oltre 25.000,00
Art.122/2 - 2b)	6%	4%	3%
5) VALORE DEI BENI O CREDITI PIGNORATI (Artt. 495 CPC)			
Questo parametro, unitamente all'importo della somma versata dal debitore, è utile per il calcolo del compenso ai sensi dell'art. 122, terzo comma.			



## Riforma dell'esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari – Criteri di calcolo

\* Pietro Sardano

<b>Art.122/3</b>	<b>2,5%</b>	<b>1%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Scaglioni importo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.001,00 - 25.000,00</b>	<b>Oltre 25.000,00</b>

### **6) IMPORTO DELLA SOMMA VERSATA DAL DEBITORE**

**(Artt. 494 CPC altro caso di chiusura anticipata del processo )**

Questo parametro, unitamente al valore dei beni o crediti pignorati, è utile per il calcolo del compenso ai sensi dell'art. 122, quarto comma.

<b>Art.122/4</b>	<b>2,5%</b>	<b>1%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Scaglioni importo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.001,00 - 25.000,00</b>	<b>Oltre 25.000,00</b>

## **PARTE TERZA**

### **Criteri di attribuzione o distribuzione**

Le somme complessivamente liquidate con decreto dal Giudice dell'Esecuzione al Dirigente Unep sono attribuite:

- 1) Nella misura del 60% (sessanta) all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.
- 2) La residua quota del 40% (quaranta) in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio UNEP.
- 3) Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'art. 492-bis CPC e dal decreto di cui all'art. 155-quater Disp. Att. CPC, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. In pratica il 30% per entrambi, restando immutata la distribuzione della quota residua del 40% di cui al punto 2) di cui sopra.

**Allegato: Programma di Calcolo percentuale ex art 122 DPR 1229\_59 Ver. 2.0**